



Al Ministro dell'Istruzione

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, come, da ultimo, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del citato Regolamento (UE) 2016/679 individua come «Titolare del trattamento»: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" e come «Responsabile del trattamento»: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 aprile 2018, n. 282, con il quale è stato designato il Responsabile della protezione dei dati personali del MIUR ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come ", come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 4, che attribuisce agli organi di governo, tra l'altro, la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, nonché l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 marzo 2019, n. 239, che ha individuato le modalità organizzative di gestione delle attività



Il Ministro dell'Istruzione

di trattamento dei dati personali nell'ambito del MIUR in linea con la normativa europea e nazionale di riferimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

RITENUTO opportuno ridefinire le modalità organizzative di gestione delle attività di trattamento dei dati personali nell'ambito del Ministero dell'istruzione, in linea con la normativa europea e nazionale di riferimento e in ragione della soppressione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

RITENUTO necessario, quindi, procedere all'aggiornamento della Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 marzo 2019, n. 239 alla luce delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n.1/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

TENUTO CONTO che spetta al Ministro dell'istruzione, in quanto organo di governo, l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo e ai dirigenti l'attività di gestione;

RITENUTO che il Ministero, Titolare del trattamento dei dati personali, agisce attraverso i dirigenti che sono preposti alle strutture organizzative in cui è articolato;

RITENUTO opportuno procedere all'individuazione dei soggetti mediante i quali il Ministero esercita le funzioni di Titolare, nonché all'individuazione delle modalità di svolgimento dei ruoli previsti dal Regolamento;

A D O T T A

la seguente direttiva

1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Ministero dell'istruzione (d'ora in avanti MI), nelle sue articolazioni organizzative, centrali e periferiche, è il Titolare del trattamento dei dati personali.



Il Ministro dell'Istruzione

2. La presente Direttiva individua i soggetti mediante i quali il MI esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali e i soggetti autorizzati.

3. Le disposizioni della presente Direttiva si applicano alle articolazioni organizzative del MI individuabili negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei Dipartimenti, nelle Direzioni generali dell'Amministrazione centrale, negli Uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale non generale, come indicati dal regolamento di organizzazione vigente.

2 - Esercizio delle funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali

1. I soggetti mediante i quali il MI esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali sono:

- a) il Capo di Gabinetto;
- b) i Capi dei Dipartimenti;
- c) i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali.

2. I soggetti che esercitano le funzioni di Titolare sono tenuti, ciascuno nelle rispettive strutture, ad assicurare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal Regolamento e dalla normativa nazionale vigente, tra cui, in particolare:

- a) porre in essere misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento;
- b) fornire adeguate istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati;
- c) aggiornare periodicamente il Registro delle attività di trattamento;
- d) notificare le violazioni dei dati personali all'autorità di controllo e, ove necessario, darne comunicazione agli interessati;
- e) effettuare le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati ove previsto dalla normativa;
- f) autorizzare espressamente i soggetti esterni al trattamento dei dati personali.



Il Ministro dell'Istruzione

g) nominare, ove necessario, i soggetti designati al trattamento, di cui al successivo paragrafo 3, fornendo adeguate indicazioni sulle attività designate.

3 - Soggetti designati per lo svolgimento di compiti e funzioni

1. I soggetti che esercitano le funzioni di Titolare possono affidare specifici compiti e funzioni, connessi al trattamento dei dati, a dirigenti, che da essi dipendono, designandoli espressamente ed impartendo apposite istruzioni.

2. I soggetti designati svolgono i compiti e le funzioni ad essi affidati nell'ambito delle proprie competenze per i trattamenti connessi ai processi di cui sono responsabili.

4 - Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

1. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali:

a) i Dirigenti degli uffici dirigenziali non generali, in relazione alle competenze attribuite o comunque esercitate presso gli Uffici cui sono preposti secondo l'organizzazione del MI;

b) il personale non dirigente in servizio e il personale della scuola comandato nei limiti delle competenze attribuite all'Ufficio o struttura di appartenenza. Sono fatte salve eventuali diverse determinazioni, volte a limitare o a estendere il trattamento dei dati a determinati dipendenti.

2. I Dirigenti degli uffici dirigenziali generali assicurano che il personale assegnato ai rispettivi Uffici/strutture abbia adeguata conoscenza delle modalità di trattamento dei dati personali e delle istruzioni impartite.

3. I Dirigenti degli uffici dirigenziali non generali vigilano sull'esatta osservanza da parte del personale assegnato ai rispettivi Uffici, delle misure adottate e segnalano eventuali inadempimenti.

4. I Dirigenti degli uffici dirigenziali non generali vigilano sul rispetto da parte del Responsabile del trattamento di cui al paragrafo 6 degli obblighi stabiliti dal Regolamento,



Il Ministro dell'Istruzione

nonché degli obblighi derivanti dal contratto e segnalano eventuali inadempimenti ai soggetti che esercitano le funzioni di Titolare o ai suoi Designati.

5. I soggetti esterni che prestano la loro attività in favore del MI devono essere espressamente autorizzati dal soggetto che esercita le funzioni del Titolare al trattamento dei dati personali, o dal suo Designato, e devono attenersi alle istruzioni da questi ricevute.

5 - Responsabile della protezione dei dati personali

1. Il Responsabile della protezione dei dati personali assolve ai compiti previsti dal Regolamento e agli eventuali altri compiti affidati dal decreto di nomina.

2. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Responsabile della protezione dei dati personali è, ove possibile, assegnato personale di supporto con specifiche competenze giuridiche, informatiche, di analisi e reingegnerizzazione di processi, di *risk assessment* e *risk management*.

3. Il MI sostiene il Responsabile della protezione dei dati personali nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati, assicurando l'autonomia e le risorse necessarie per assolverli come previsto dal Regolamento.

6 - Responsabile del trattamento

1. La funzione di Responsabile del trattamento discende da contratto o altro atto giuridico, sottoscritto dal soggetto che esercita le funzioni del Titolare del trattamento, o dal suo Designato.

2. Il Responsabile tratta i dati personali secondo le istruzioni ricevute dal soggetto che esercita le funzioni del Titolare del trattamento, o dal suo Designato, e assicura che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.



Al Ministro dell'Istruzione

7 - Formazione del personale

1. Al fine di promuovere la conoscenza dei principi in materia di privacy e di sensibilizzare il personale sulla rilevanza dei diritti tutelati dal vigente quadro normativo, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali implementa un piano di formazione mirato a fare acquisire al personale il livello di conoscenza della materia adeguato al proprio ruolo.

2. Tale piano di formazione costituisce una misura generale da adottare per garantire il corretto trattamento dei dati.

8 - Disposizioni finali

1. Dall'attuazione della presente direttiva non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL MINISTRO
On.le dott.ssa Lucia Azzolina